



ASSEGNI DI RICERCA

A cura di:
Attilio Bombardieri
Patrizia Romeo

Hanno collaborato:
Sonia Ostrica
Roberto Papi
Francesco Posca
Oreste Albuzzi
Enrico Sestili



ASSEGNI DI RICERCA

A cura di:

Attilio Bombardieri

Patrizia Romeo

Hanno collaborato:

Sonia Ostrica

Roberto Papi

Francesco Posca

Oreste Albuzzi

Enrico Sestili



Contenuti

• Premessa	pag.	3
• Il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca	pag.	5
• Durata	pag.	8
• Accettazione e conferimento dell'assegno	pag.	10
• Importo dell'assegno e trattamento fiscale ed assicurativo	pag.	11
• Maternità	pag.	13
• Compatibilità/Incompatibilità	pag.	16
• Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca - Malattia ..	pag.	18
• Decadenza, recesso, risoluzione	pag.	21
• Legge 240/2010 - Art. 22 - (Assegni di ricerca)	pag.	24



Premessa

Sono trascorsi più di 15 anni da quando la L. 449/97 ha istituito l'assegno di ricerca; nell'idea dell'allora ministro On. Luigi Berlinguer servire a "regolare" la collaborazione ad attività di ricerca.

Il sindacato e la UIL in particolare criticarono subito la scelta del Ministro non perché non si ritenesse utile "regolarizzare" la prassi molto diffusa – in particolare nelle università – dell'utilizzo di giovani Ricercatori chiamati a lavorare senza alcuna tutela né retribuzione, ma perché si introduceva una nuova forma "contrattuale" che dava scarse garanzie durante lo svolgimento dell'attività e nessuna prospettiva.

Le modifiche apportate dalla L. 240/10 non hanno certamente migliorato la situazione, anzi l'hanno peggiorata: nonostante sia previsto il pagamento dei contributi previdenziali da parte degli assegnisti, questi non sono comunque considerati lavoratori.

Nel 2007 e nel 2008 infatti le norme che hanno consentito le stabilizzazioni dei precari della Pubblica Amministrazione non hanno preso in considerazione gli assegnisti, che non sono stati equiparati nemmeno ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ai fini delle stabilizzazioni gli assegnisti erano già e sono tuttora "trasparenti".

Attualmente solo il 15% degli assegnisti riesce ad ottenere un contratto da Ricercatore a tempo determinato; di conseguenza molti giovani ricercatori se ne vanno all'estero, regalando agli altri paesi un



patrimonio intellettuale che il nostro Paese ha formato investendo ingenti risorse.

Federico Fubini in un articolo su Repubblica.it del 23 marzo 2015 dice “Alla più cauta delle stime, dal 2008 al 2014 è emigrato all'estero un gruppo di italiani la cui istruzione nel complesso è costata allo Stato 23 miliardi di euro”. A tali costi vanno aggiunti quelli sostenuti dalle famiglie che, sommati, portano i costi per la formazione di ciascun Ricercatore a circa 800.000 euro medi.

Dall'attenzione che la UIL RUA ha nei confronti degli assegnisti è nata l'idea di questo opuscolo, con l'intento di fornire uno strumento utile alla conoscenza delle normative di riferimento e l'obiettivo di migliorare la condizione dei lavoratori.

ALBERTO CIVICA

SEGRETARIO GENERALE UIL RUA



Il conferimento di assegni **per lo svolgimento di attività di ricerca**

art. 22, legge n. 240/2010 (Legge Gelmini)

Ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università statali, le Istituzioni e gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le Istituzioni, il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, disciplinando le modalità di conferimento dei medesimi con apposito regolamento.

In particolare, le Università possono attribuire:

a) assegni finanziati interamente dall'Ateneo, tramite pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo seguito dalla presentazione direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca;

b) assegni finanziati dai Dipartimenti, relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, a carico di progetti di ricerca o finanziati tramite convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano tale finalità, eventualmente cofinanziati dall'Ateneo. Questi



assegni sono banditi ogni qualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura finanziaria.

A seconda della tipologia utilizzata (a o b) nei relativi bandi di selezione, emanati dal Rettore, sono indicate tutte le informazioni relative al numero di assegni con riferimento alle aree scientifiche, il dipartimento sede dell'attività di collaborazione ed il nome del docente responsabile scientifico dell'attività, la durata dell'assegno e le procedure per l'eventuale rinnovo, titoli e requisiti per l'ammissione, criteri di valutazione dei titoli o dei progetti, modalità di svolgimento del colloquio, informazioni riguardanti il trattamento economico, previdenziale e i diritti e i doveri del titolare dell'assegno di ricerca.

Al bando deve essere data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a 20 giorni. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Possono essere titolari degli assegni studiosi in possesso di laurea magistrale, o di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del D.M. 509/1999, e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

I soggetti autorizzati dalla legge a conferire gli assegni di ricerca possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specia-



lizzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

I predetti soggetti autorizzati al conferimento degli assegni possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010, non possono partecipare ai bandi per il conferimento di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione dell'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.



Durata

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti di legge.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, è di sei anni, (ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 192/2014, convertito nella L. 11/2015 – Decreto Milleproroghe, che ha prorogato di due anni la precedente durata massima di 4 anni), ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.



La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi dell'art. 24 della medesima legge, intercorsi anche con atenei diversi nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, L. 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata di tali rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Gli assegni di ricerca attribuiti ai sensi della previgente normativa (ex art. 51, comma 6, Legge 449/97) non devono essere conteggiati nel computo del limite massimo dei 4 anni e non rientrano, inoltre, nel computo dei 12 anni, quale limite di fruizione di assegni di ricerca e di contratti di ricercatore a tempo determinato (art. 22 e 24 L. 240/10).





Accettazione e conferimento dell'assegno

Il vincitore dell'assegno di ricerca dovrà, nel termine indicato nella lettera di convocazione, dichiarare la formale accettazione dell'assegno di ricerca.

Il conferimento dell'assegno si formalizza mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l'Ente ed il vincitore della selezione e decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Dell'inizio dell'attività di ricerca deve essere data comunicazione all'ente.



Importo dell'assegno e trattamento fiscale ed assicurativo

L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L. 240/2010, è determinato con decreto ministeriale.

Come definito dal D.M. 9 marzo 2011, n. 102, l'importo minimo lordo annuo è stabilito in una somma pari ad € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

Ad es. se un assegno di ricerca viene bandito con il costo lordo minimo (€ 23.075,78 annui) e se il vincitore non fosse iscritto ad altra



cassa previdenziale (quindi aliquota INPS – Gestione Separata al 28,72%), il contratto riporterebbe un importo lordo al collaboratore di € 19.367,00, pari ad un compenso netto pari a € 17.514,00 circa.

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13/8/1984 n. 476 e successive modifiche intervenute (s.m.i.), nonché in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8/8/1995 n. 335 e s.m.i.

Di conseguenza, gli assegni di ricerca sono esenti da prelievo fiscale (art. 4 L. 476/84 e s.m.i.) e sono gravati della ritenuta previdenziale INPS – Gestione Separata (art. 2 L. 335/95 e s.m.i.). Alla cassa previdenziale gestione separata INPS, il titolare dell'assegno di ricerca potrà iscriversi consultando direttamente il sito dell'INPS.

Per quanto riguarda gli oneri INPS 2/3 sono a carico dell'Ente e 1/3 a carico dell'assegnista. Per gli oneri della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'espletamento dell'attività di ricerca sono a carico dell'assegnista e, pertanto, l'Ente provvede annualmente alla trattenuta del premio previsto.



Maternità

Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12/7/2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.



Per la maternità è prevista la sospensione obbligatoria per una durata di 5 mesi. L'assegnista dovrà effettuare una comunicazione sulla data presunta del parto consegnandola prima del settimo mese di gravidanza e successivamente quella della data di nascita del figlio/a.

L'inizio della sospensione obbligatoria, che in condizioni normali decorre da 2 mesi prima del parto e per il successivi 3 mesi, può essere posticipata di un mese (1+4). L'assegnista può cioè avvalersi della facoltà di usufruire della flessibilità del congedo per maternità. In tal caso dovrà fare apposita richiesta, allegando certificato medico sull'inesistenza di pericoli nella prosecuzione dell'attività di ricerca, ed essere autorizzata dal medico competente dell'ufficio del lavoro. La medesima richiesta dovrà essere espressa all'INPS compilando il campo preposto del modello reperibile sul sito istituzionale.

Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità il contratto sarà sospeso e non si percepirà alcun compenso dall'Università. Il termine di scadenza del contratto sarà prorogato.

L'INPS, se in possesso dei requisiti (cioè se risultano accreditate almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità), eroga su richiesta dell'interessata l'indennità di maternità. L'indennità sarà integrata dall'Università, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

In caso di gravidanza a rischio si può far richiesta all'ASL di competenza, muniti di apposito certificato medico, di interdizione (asten-



sione) anticipata dal lavoro. L'ASL, entro 7 giorni dalla richiesta, rilascia il provvedimento. Una copia deve essere consegnata, insieme all'apposito modulo, all'Università di riferimento in modo da poter predisporre la sospensione dell'attività di ricerca e presentare così la richiesta di indennità di maternità all'INPS. In questo caso le Università agiscono in modo diseguale, alcune provvedono ad integrare l'indennità fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca (considerando la gravidanza a rischio come gravidanza obbligatoria) altre non integrano l'importo (considerando la gravidanza come se fosse facoltativa). (DM 2007 artt. 16 e 17 del DLgs 151/2001).

E' possibile inoltre richiedere un ulteriore periodo di astensione facoltativa, pari a un totale di 3 mesi entro il primo anno del figlio/a. Durante il congedo parentale il contratto sarà sospeso, non si percepirà alcun compenso dall'Università e il termine previsto sarà prorogato per un periodo pari alla durata del congedo richiesto. L'INPS, se in possesso dei requisiti richiesti, eroga l'indennità per congedo parentale.



Compatibilità/Incompatibilità

La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con borsa o di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero nonché a master universitari.

La titolarità dell'assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni pubbliche, il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca.

L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente,



con altri contratti di collaborazione, o con attività libero-professionali, svolti in modo continuativo.

Ferme restando le incompatibilità previste nell'art. 22 della legge n. 240/2010, l'attività di ricerca è generalmente improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca. Essa ha carattere continuativo, non meramente occasionale ed è coordinata con la complessiva attività di ricerca della struttura presso la quale si svolge (ad es. Dipartimento) ovvero con l'attività globale per la realizzazione del programma di ricerca. Lo svolgimento della ricerca è generalmente effettuato in condizione di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato e senza alcun vincolo di subordinazione.

Pertanto, nei propri regolamenti i soggetti autorizzati al conferimento degli assegni potranno prevedere attività lavorative ritenute compatibili con lo svolgimento delle attività di ricerca.



Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca - Malattia

L'attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore di ruolo o ricercatore (docente responsabile) e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca. Tale attività di ricerca è definita dal docente responsabile e il relativo piano delle attività è allegato al contratto di cui è parte integrante.



L'attività di ricerca è improntata, come già detto precedentemente, a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca.

L'attività deve essere sospesa per maternità (cinque mesi). Può essere inoltre sospesa per malattia grave, gravi motivi familiari o per l'astensione facoltativa. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni lavorativi annui.

L'attività di ricerca e l'assegno devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno, fermo restando la normale scadenza del contratto. L'assegnista deve prontamente comunicare lo stato di malattia all'Ufficio gestione personale e collaborazioni per le attività di ricerca e al Responsabile Scientifico, allegando il certificato medico.

Si precisa che si applicano agli assegni di ricerca anche le norme disposte all'art. 1, comma 788 della L. 296/2006, relative alla corre-



sponsione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, alle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.

Gli eventuali giorni di assenza per motivi diversi dalla malattia devono essere in qualsiasi caso concordati con il Responsabile scientifico del progetto.

Il contratto si intende automaticamente risolto in caso di sospensione e/o assenza anche non continuativa che si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto.



Decadenza, recesso, risoluzione

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati.



Il titolare di assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione ed alla struttura di riferimento, secondo le modalità previste regolamento dell'ente che conferisce l'assegno.

Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta, salvo eventuali differenti specifiche disposizioni derivanti da obblighi contrattuali con l'ente finanziatore.

Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto su proposta motivata del docente responsabile e/o della struttura di ricerca di riferimento.

Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:

- a. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- b. ingiustificata sospensione dell'attività;
- c. grave violazione del regime delle incompatibilità;
- d. valutazione negativa sull'attività di ricerca espressa dalla Struttura di ricerca di riferimento.

La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.

Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità PREVISTE, è tenuto a restituire i ratei dell'assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.



Nel caso di assegni di ricerca finanziati a seguito di convenzioni possono essere previste differenti specifiche disposizioni in materia di risoluzione e di recesso anticipato dal contratto derivanti da obblighi contrattuali dell'ente finanziatore, con effetti anche sugli importi eventualmente già corrisposti.



Legge 240/2010 - Art. 22 - (Assegni di ricerca)

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al



comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:



a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca.

5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del



lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.